

Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo

Articolo 1 - Sistema Bibliotecario di Ateneo

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (di seguito “Sistema”) garantisce il supporto bibliografico e documentale alla didattica e alla ricerca, organizzando le risorse e i servizi *delle biblioteche* dell'Università di Pisa.

Il Sistema *organizza e coordina altresì* le attività trasversali alle biblioteche, quali i cataloghi informatizzati di ateneo, le risorse bibliografiche digitali e le riviste elettroniche. Gestisce i servizi centralizzati per la documentazione amministrativa, l'archivio e la biblioteca di deposito di ateneo, il deposito e la conservazione delle tesi in formato elettronico. *Cura inoltre* il coordinamento con il sistema museale, *e promuove* la formazione specifica e l'aggiornamento del personale del Sistema.

Il Sistema è costituito come centro unico di spesa e si articola nelle seguenti strutture:

- a) biblioteche dell'ateneo di cui all'art. 7, elencate nell'allegato A al presente regolamento;
- b) unità organizzative di supporto gestionale, indicate nell'allegato B.

Gli organi accademici, nel rispetto della autonomia organizzativa e culturale del Sistema e delle biblioteche, stabiliscono le linee della politica bibliotecaria, archivistica, museale e documentale di ateneo, gli standard dei servizi e i parametri di valutazione.

Articolo 2 - Organi

1. Sono organi del Sistema:

- a) il Comitato di indirizzo e di controllo;
- b) il Coordinatore;
- c) il Direttore.

Articolo 3 - Il Comitato di indirizzo e controllo

Il Comitato di indirizzo e di controllo (di seguito “Comitato”) è composto da:

- a) il delegato del Rettore, che assume le funzioni di Coordinatore di cui all'art. 4;
- b) 6 presidenti delle biblioteche, designati dai presidenti stessi;
- c) il Direttore del Sistema;
- d) un rappresentante dei direttori operativi, con funzioni consultive.

Alle riunioni del Comitato partecipa il funzionario di categoria EP, segretario amministrativo del Sistema, con funzioni di segretario verbalizzante.

Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Commissione di ateneo per le biblioteche i musei e le attività culturali.

Il Comitato ha compiti di indirizzo generale in merito agli orientamenti scientifici e alle scelte strategiche. Formula criteri e direttive per gli acquisti di interesse generale. Verifica la gestione in base agli obiettivi fissati, approva la relazione sul funzionamento delle strutture, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali predisposti dal Coordinatore, di concerto con il Direttore del Sistema, avvalendosi del Segretario amministrativo. Il Comitato esercita inoltre tutti i compiti propri dei Consigli dei centri di spesa.

Il Comitato dura in carica quattro anni accademici.

Articolo 4 - Il Coordinatore

Il Coordinatore convoca il Comitato e lo presiede. È garante di fronte all'utenza del rispetto delle linee programmatiche e di conduzione deliberate dal Comitato, rappresenta il Sistema presso gli organismi accademici ed esercita funzioni di iniziativa e promozione.

Il mandato del Coordinatore è legato a quello del Rettore.

Una volta approvato il bilancio di previsione del Sistema, il Coordinatore assegna quote parti di bilancio al Direttore del Sistema e, relativamente a ciascuna biblioteca, al rispettivo presidente.

Articolo 5 - Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Direttore amministrativo, sentito il Coordinatore, ed è scelto, previa valutazione comparativa, fra il personale di categoria EP dell'area bibliotecaria, a cui è conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato, per una durata massima di cinque anni, rinnovabile.

Il Direttore dà attuazione agli indirizzi espressi dal Comitato e alle direttive del Coordinatore. E' inoltre responsabile della gestione complessiva- tecnica, biblioteconomica, amministrativo-contabile e delle risorse umane - del sistema bibliotecario; gestisce i servizi centralizzati e trasversali di supporto di cui all'art.1, comma 2. Il Direttore cura altresì i rapporti con gli altri sistemi bibliotecari accademici e territoriali.

Presenta annualmente al Coordinatore e al Direttore amministrativo una relazione sul programma e un consuntivo delle attività, anche in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi propri del Sistema e agli obiettivi di ateneo che gli sono stati assegnati.

Il Direttore, nell'esercizio delle sue funzioni gestionali, è coadiuvato da un funzionario di-categoria EP.

Inoltre il Direttore può delegare al personale di categoria EP *in servizio nel Sistema*, compiti di coordinamento *relativamente alle attività di cui all'art. 1, c. 2.*

Art. 6 Coordinamento tecnico-gestionale

1. E' costituito il coordinamento tecnico-gestionale dei direttori di biblioteca; il coordinamento fornisce consulenza e pareri al Direttore nell'espletazione delle sue competenze gestionali. Del coordinamento fanno parte anche i funzionari che sovrintendono alla gestione amministrativa e ai servizi di supporto.

Articolo 7 - Biblioteche

Le biblioteche sono aggregazioni del patrimonio librario, dei servizi e del personale delle biblioteche di una pluralità di strutture didattiche e scientifiche, caratterizzate da affinità culturali e disciplinari, così come indicato dal piano bibliotecario di ateneo, che ne fissa il numero, la denominazione e le articolazioni.

Le biblioteche sono costituite in centri di responsabilità nell'ambito del Sistema.

Le biblioteche forniscono servizi biblioteconomici e bibliografici agli utenti secondo le esigenze ed i fini istituzionali delle strutture afferenti.

Le biblioteche provvedono all'acquisizione del materiale librario specifico per la propria utenza. Perseguono un uso più razionale delle risorse disponibili, in modo da rendere congrui i costi connessi alla loro gestione, mediante le acquisizioni centralizzate, e la cooperazione nei servizi e la loro armonizzazione.

Articolo 8 – Organi delle biblioteche

Sono organi delle biblioteche:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore di biblioteca.

Articolo 9 - Il Consiglio

Il Consiglio è rappresentativo di ciascuno degli organismi aggregati nella biblioteca. I docenti devono costituire non meno del 45% dell'intera componente del Consiglio. Il Consiglio deve inoltre comprendere una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e degli studenti non inferiore al 15% per ciascuna categoria, e il Direttore di biblioteca. Nella prima riunione, convocata e presieduta dal decano e nella quale il docente più giovane svolge le funzioni di segretario, il Consiglio elegge il Presidente.

Nelle successive sedute le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore di biblioteca designato secondo le modalità previste dall' art. 11 comma 1, del presente regolamento.

Il Consiglio ha compiti di indirizzo generale in merito agli orientamenti scientifici e formula criteri e direttive per gli acquisti, fatta salva la possibilità di costituire una commissione ristretta, per il vaglio preventivo delle proposte di acquisto. Verifica la gestione in base agli obiettivi fissati.

Il Consiglio approva il piano annuale delle entrate e delle spese della Biblioteca, nonché il resoconto delle stesse, predisposti dal presidente di concerto con il Direttore di Biblioteca, ed esercita le competenze che il Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità attribuisce ai consigli dei centri di responsabilità.

Il Consiglio dura in carica quattro anni accademici. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni accademici.

Articolo 10 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di biblioteca è eletto tra i professori che ne fanno parte. Il suo mandato dura quattro anni accademici e, in ogni caso non può superare la durata di quello della componente docente nel Consiglio. E' rinnovabile una sola volta consecutivamente. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto. È nominato con decreto rettorale.

Il Presidente convoca il Consiglio e lo presiede. È garante di fronte all'utenza del rispetto delle linee programmatiche e di conduzione deliberate dal Consiglio, rappresenta il Centro presso gli organismi accademici ed esercita funzioni di iniziativa e promozione.

Articolo 11 - Il Direttore di biblioteca

L'incarico di Direttore di biblioteca è conferito dal Direttore *del Sistema* a un funzionario dell'area bibliotecaria di categoria EP, sentito il Presidente *della biblioteca*, che lo sceglie in base a criteri di competenza e capacità gestionale, fra il personale che ne abbia fatto domanda.

L'incarico dura massimo cinque anni ed è rinnovabile.

Il Direttore di biblioteca progetta e propone le soluzioni organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi e attua al riguardo i deliberati del Consiglio. Sovrintende all'acquisizione del materiale bibliografico secondo le direttive del Consiglio e, per i fondi di cui all'art. **12, lett. d)**, i vincoli di destinazione fissati. E' responsabile del personale assegnato alla Biblioteca, dell'organizzazione del lavoro e al coordinamento dei vari settori di servizio. Ha il compito di aggiornare il personale medesimo sulla evoluzione normativa e tecnica e di organizzare le informazioni per gli utenti. Esercita inoltre eventuali altre funzioni inerenti al suo profilo professionale.

Presenta annualmente al Direttore del Sistema e al Presidente della Biblioteca una relazione sul programma e un consuntivo delle attività, anche in relazione agli obiettivi di ateneo, agli obiettivi del Sistema bibliotecario e agli obiettivi della biblioteca che gli sono stati assegnati.

Articolo 12 - Fondi

Il Sistema dispone dei seguenti fondi:

- a) trasferimenti dall'Ateneo;
- b) trasferimenti dalle facoltà;
- c) quote di partecipazione e altri contributi, anche a destinazione vincolata, delle strutture afferenti ai centri;
- d) contributi derivanti da fondi di ricerca, da impiegare con i vincoli di destinazione eventualmente espressi dai titolari;
- e) fondi derivanti dalla gestione di servizi speciali e da convenzioni;
- f) contributi di enti o privati versati a titolo di liberalità.

Articolo 13 – Personale del Sistema

Con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, è definito l'organico del Sistema.

Il Sistema è dotato anche di una unità di categoria EP con funzioni di segretario amministrativo del centro di spesa.

Il personale è assegnato al Sistema con provvedimento del Direttore amministrativo.

Con provvedimento del Direttore del Sistema il personale è assegnato alle strutture di cui all'art. 1, c. 3.

Articolo 14 Norme transitorie e finali

Per l'istituzione delle biblioteche previste dal piano bibliotecario ma non ancora costituite come Centri con decreto rettorale, le strutture didattiche e scientifiche di riferimento presentano uno schema di regolamento, in applicazione delle disposizioni del presente regolamento, comprensivo degli impegni finanziari delle strutture medesime e delle indicazioni di carattere organizzativo ed edilizio.

Le modifiche all'assetto previsto dal piano bibliotecario di ateneo devono essere sottoposte al Senato accademico

Le unità organizzative e le rispettive competenze sono definite con provvedimento del Direttore amministrativo, sentito il Direttore del Sistema. Con analogo provvedimento possono essere disposte la soppressione o l'istituzione di nuove unità organizzative e competenze.

Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto rettorale, entra in vigore il 1° gennaio 2009 ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento sul Sistema bibliotecario di ateneo emanato con D.R. 13 luglio 2000 n.9978 come successivamente modificato e integrato.

Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.